

Codice DB1408

D.D. 1 aprile 2010, n. 923

Autorizzazione idraulica n. 1349 per sistemazione idraulica del rio di Quarto e rio Valle Baciglio nel Comune di Asti. Richiedente: Comune di Asti (AT).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di autorizzare ai soli fini idraulici, il Comune di Asti, Settore Infrastrutture e Patrimonio, Ufficio Ponti e Viabilità collegata, con sede in Piazza Catena n° 3, 14100 Asti (AT), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'opera deve essere realizzata nel rispetto degli elaborati progettuali di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- dal taglio della vegetazione dovranno essere escluse tutte le piante di quercia, come stabilito nel parere del Corpo Forestale dello Stato;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2) di dare atto che per le piante da abbattere in alveo l'Impresa Appaltatrice, prima dell'inizio

dei lavori, dovrà provvedere al versamento alla Regione Piemonte della somma di € 1.050,00 (Euro mille cinquanta) come stabilito dalla valutazione del materiale legnoso da parte del Corpo Forestale dello Stato;

3) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazioni di cui al Decreto Legislativo n° 42/2004-vincolo paesaggistico-, alla Legge Regionale n° 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.);

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Angelo Colasuonno